

DISCIPLINARE ALLEGATO ALL'AVVISO PER LE ASSEGNAZIONI DI LOTTI EDIFICABILI COMPRESI NEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) DEL COMUNE DI VENEZIA

Il Comune di Venezia intende procedere all'assegnazione delle aree appartenenti ai nuclei inseriti nel programma pluriennale 2003-2007 del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), da destinare alla costruzione di alloggi in regime convenzionato e di servizi ed attività connesse alla residenza, costituite dai seguenti lotti edificabili, come individuati nelle allegate planimetrie esplicative:

NUCLEO N° 2 - CA' ALVERÀ (FAVARO VENETO)

<i>identificativo del lotto</i>	<i>superficie fondiaria in mq.</i>	<i>volume edificabile in mc.</i>	<i>altezza max. degli edifici in m.</i>	<i>tipologie ammesse</i>	<i>titolo di assegnazione</i>	<i>condizioni particolari</i>
1	1.972	4.800	12,50	schiera - patio - blocco - linea	proprietà	nessuna
2	2.813	6.582	12,50	schiera - patio - blocco - linea	proprietà	nessuna
3	2.626	6.300	12,50	schiera - patio - blocco - linea	proprietà	nessuna
4	2.886	7.795	12,50	schiera - patio - blocco - linea	proprietà	nessuna
5	non oggetto del presente avviso di assegnazione					
6	1.003	3.157	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
7	non oggetto del presente avviso di assegnazione					
8	963	1.700	9,50	schiera - patio	diritto di superficie	nessuna
9	1.555	2.700	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
10	2.240	6.799	12,50	schiera - patio - blocco - linea	proprietà	nessuna
11	2.684	4.600	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
12	2.462	7.483	12,50	schiera - patio - blocco - linea	proprietà	nessuna
13	1.133	2.542	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
14	1.082	2.542	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna

NUCLEO N° 8 - ZELARINO

<i>identificativo del lotto</i>	<i>superficie fondiaria in mq.</i>	<i>volume edificabile in mc.</i>	<i>altezza max. degli edifici in m.</i>	<i>tipologie ammesse</i>	<i>titolo di assegnazione</i>	<i>condizioni particolari</i>
1	2.428	6.630	8,50	schiera - patio - linea	proprietà	nessuna
2	1.292	3.600	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
3	1.305	3.600	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
4	830	2.550	8,50	schiera - patio - linea	proprietà	nessuna
5	1.404	4.590	8,50	schiera - patio - linea	proprietà	nessuna
6	non oggetto del presente avviso di assegnazione					
7	1.588	6.420	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
8	1.730	8.240	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
9	1.926	7.420	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna

NUCLEO N° 11 - GAZZERA

<i>identificativo del lotto</i>	<i>superficie fondiaria in mq.</i>	<i>volume edificabile in mc.</i>	<i>altezza max. degli edifici in m.</i>	<i>tipologie ammesse</i>	<i>titolo di assegnazione</i>	<i>condizioni particolari</i>
1	1.732	4.648	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
2	689	2.200	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
3	1.118	2.935	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
4	1.139	4.300	12,50	blocco - linea	diritto di superficie	nessuna
5	1.049	5.500	12,50	blocco - linea	diritto di superficie	nessuna
6	1.842	7.970	12,50	blocco - linea	diritto di superficie	nessuna
7	550	1.600	9,50	blocco - linea	proprietà	nessuna

8	2.131	4.105	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
9	550	1.600	9,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
10	2.131	4.081	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
11	550	1.600	9,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
12	2.131	4.361	9,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
13	1.825	6.000	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna
14	1.825	6.000	12,50	blocco - linea	proprietà	nessuna

NUCLEO N° 12 - VIA ASSEGGIANO

<i>identificativo del lotto</i>	<i>superficie fondiaria in mq.</i>	<i>volume edificabile in mc.</i>	<i>altezza max. degli edifici in m.</i>	<i>tipologie ammesse</i>	<i>titolo di assegnazione</i>	<i>condizioni particolari</i>
1	3.700	10.200	10,00	schiera - linea	proprietà	nessuna
2	3.246	9.900	10,00	schiera - linea - patio	proprietà	nessuna
3	2.990	9.200	10,00	schiera - linea - patio	proprietà	nessuna
4	2.734	8.500	10,00	schiera - linea - patio	proprietà	nessuna
5	6.200	21.000	10,60	linea - blocco	diritto di superficie	nessuna

NUCLEO N° 14 - CA' SABBIONI

<i>identificativo del lotto</i>	<i>superficie fondiaria in mq.</i>	<i>volume edificabile in mc.</i>	<i>altezza max. degli edifici in m.</i>	<i>tipologie ammesse</i>	<i>titolo di assegnazione</i>	<i>condizioni particolari</i>
1	1.200	3.927	8,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
2	1.200	3.927	8,50	schiera - patio	proprietà	nessuna
3	non oggetto del presente avviso di assegnazione					
4	non oggetto del presente avviso di assegnazione					

Nell'ambito del P.E.E.P. è consentita la destinazione delle volumetrie assegnate, in misura massima del 20%, per la realizzazione di attività di tipo non residenziale, connesse e compatibili con la residenza, come stabilito dalle norme di piano, in quanto funzionali al miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale dell'insediamento.

La concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili avrà durata di anni novantanove e sarà rinnovabile nei termini di legge.

La cessione in proprietà ovvero la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili saranno subordinate alla stipula delle apposite convenzioni, sulla base dei rispettivi schemi approvati dal Consiglio Comunale.

Il corrispettivo medio per mc. di volume assegnato è provvisoriamente stabilito, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale del 20/01/2003, n. 1, esecutiva per d.t. il 07/02/2003, in € 52,00 al mc. per la cessione in proprietà ed in € 31,00 al mc. per la concessione in diritto di superficie, fatto salvo conguaglio attivo e passivo sulla base dei valori che saranno rideterminati per i diversi nuclei, non appena disponibili i costi effettivi di acquisizione delle aree inserite in ogni singolo nucleo.

Per tutti i nuclei è richiesta l'esecuzione integrale delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano a cura e spese dei soggetti assegnatari, mediante apposito consorzio, con obbligo di affidamento dei lavori ad imprese di costruzione, anche cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, con qualifica rilasciata da S.O.A. nella categoria corrispondente e per classifica non inferiore all'importo dei lavori da eseguire, a solo scomputo dei relativi oneri tabellari e gratuitamente per la parte eccedente, oltre al pagamento degli oneri tabellari di urbanizzazione secondaria. Le modalità saranno stabilite in convenzione, ivi comprese le garanzie richieste e le sanzioni applicabili per inadempimenti. Ove, nel contesto di particolari condizioni di assegnazione, l'integrale esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sia posta a carico solamente di una parte dei soggetti assegnatari, gli altri assegnatari sono comunque tenuti al pagamento dei relativi oneri tabellari.

Le domande di assegnazione devono pervenire al Protocollo Generale del Comune di Venezia, pena esclusione, entro le ore 12 di mercoledì 3 settembre 2003, e vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Venezia, con la seguente dicitura: "Domanda di assegnazione di aree P.E.E.P."

Uno stesso soggetto può richiedere uno o più lotti tra quelli posti in assegnazione, espressamente indicandoli nella domanda. Per lotti appartenenti a nuclei diversi devono essere presentate domande distinte. Per lotti appartenenti al medesimo nucleo può essere inoltrata un'unica domanda.

La consistenza minima della richiesta non dovrà essere inferiore alla dimensione del lotto posto in assegnazione, oggetto della richiesta medesima.

L'assegnazione non potrà complessivamente superare la consistenza di un lotto edificabile per uno stesso soggetto, fatte salve le eventuali assegnazioni in applicazione dei criteri di precedenza, in seguito richiamati ai sensi delle deliberazioni di Consiglio Comunale del 27/05/2002, n. 94, e del 10/02/2003, n. 20.

In merito alla dimensione minima dei lotti assegnabili, l'Amministrazione Comunale si riserva, in particolari casi, di assegnare un medesimo lotto a più soggetti, fatte salve le condizioni di garanzia sulla coerenza progettuale del lotto medesimo.

Le domande presentate con riferimento al presente avviso perdono, una volta esaurita la procedura di assegnazione dei lotti posti in assegnazione, ogni ulteriore efficacia.

I soggetti aventi titolo per la presentazione delle domande di assegnazione dei lotti edificabili sono i seguenti:

- a) aziende ed enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica aventi sede nella provincia di Venezia;
- b) cooperative di abitazione a proprietà indivisa o mista, e loro consorzi;
- c) cooperative di abitazione a proprietà divisa, e loro consorzi;
- d) imprese di costruzione, e loro consorzi;
- e) cooperative edilizie di produzione e lavoro, e loro consorzi;
- f) cittadini singoli, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'edilizia economica e popolare, rientranti nelle condizioni di cui alla lettera b) dei titoli di precedenza e alla lettera d) dei titoli di priorità, sotto riportati;
- g) aziende ed enti pubblici o privati diversi, comprese società immobiliari, per programmi costruttivi esclusivamente destinati alla locazione minima trentennale.

Ai fini della valutazione delle domande verranno applicati i seguenti criteri di precedenza, di priorità e di preferenza, in conformità alle direttive e criteri approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni del 27/05/2002, n. 94, e del 10/02/2003, n. 20.

Hanno titolo di precedenza, nell'ordine:

- a) per la quota da assegnare in diritto di superficie, le domande presentate da aziende ed enti pubblici aventi sede in provincia di Venezia, istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, esclusivamente finalizzate alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata da assegnare in locazione permanente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, e da cooperative edilizie a proprietà indivisa, e loro consorzi, esclusivamente finalizzate alla costruzione di alloggi da assegnare ai propri soci in godimento permanente;
- b) per la quota di aree da assegnare in proprietà, le domande presentate da singoli cittadini residenti nel Comune di Venezia, o aventi in esso l'attività principale di lavoro, aventi i requisiti di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in qualità di proprietari espropriati di aree od immobili inclusi nei nuclei oggetto dell'assegnazione, i quali abbiano aderito alla cessione volontaria al Comune delle aree od immobili medesimi, e presentino formale atto di rinuncia ad ogni azione avversa allo strumento urbanistico preordinante il procedimento espropriativo nonché al procedimento espropriativo medesimo;¹
- c) per la quota di aree da assegnare in proprietà o in diritto di superficie, le domande presentate da soggetti di natura imprenditoriale che abbiano aderito, nei modi previsti all'art. 8 delle direttive e criteri approvati con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 27/05/2002, n. 94, e del 10/02/2003, n. 20, alla cessione volontaria delle aree di loro proprietà comprese nei nuclei oggetto dell'assegnazione, e presentino formale atto di rinuncia ad ogni azione avversa allo strumento urbanistico preordinante il procedimento espropriativo nonché al procedimento espropriativo medesimo.²

Previo assolvimento delle precedenze di cui ai precedenti commi, costituiscono titoli di priorità fra più istanze concorrenti, nell'ordine:

¹ I lotti assegnati a questo titolo saranno dimensionati, nei limiti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, per una edificabilità ad uso residenziale commisurata alle accertate esigenze del nucleo familiare: ai cittadini singoli, rientranti nel presente titolo di precedenza, sarà richiesto di costituirsi in cooperativa di abitazione, ovvero di aderire a cooperativa di abitazione esistente, prima del provvedimento definitivo assegnazione, il quale interesserà il soggetto associante.

² L'assegnazione a questo titolo è prevista fino ad un limite massimo del 30% del volume edificabile in rapporto alla superficie delle aree oggetto della cessione volontaria, ovvero fino ad un limite massimo del 70% del volume edificabile in rapporto alla superficie delle aree oggetto della cessione volontaria qualora questa rappresenti, per atto d'obbligo congiunto di tutti i proprietari, almeno il 90% delle aree costituenti un intero nucleo, e gli stessi si obblighino all'esecuzione a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dallo strumento urbanistico attuativo per l'intero nucleo.

- a) domande presentate da cooperative di abitazione, o loro consorzi, ed imprese di costruzione, anche cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, beneficiarie di finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare da localizzare in Comune di Venezia³, nell'ordine rappresentati da:
- 1) finanziamenti riservati alla locazione, ai sensi degli art. 8 o 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, o comunque per effetto di appositi bandi di finanziamento pubblico⁴, comportanti l'applicazione di canoni massimi di locazione o di godimento fissati dal relativo provvedimento di finanziamento;⁵
 - 2) finanziamenti comunitari e/o statali e/o regionali comunque agevolati da contributo pubblico;
- b) domande presentate da cooperative di abitazione, o loro consorzi, ed imprese di costruzione, anche cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, che si obbligano, in assenza di agevolazioni pubbliche riservate alla locazione o comunque per la quota di alloggi non coperta da dette agevolazioni, a destinare alla locazione per una durata minima di otto anni una quota compresa tra il 10% e il 20% del volume residenziale complessivamente realizzato, con modalità, canoni e condizioni da stabilirsi in sede di convenzione;⁶
- c) domande presentate da cooperative di abitazione, o loro consorzi, per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata da cedere in proprietà individuale ai propri soci, e domande presentate da imprese di costruzione, anche cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata da cedere in proprietà a persone fisiche, ovvero ad enti pubblici e a società di assicurazione ai sensi e per le finalità di cui all'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) domande presentate da singoli cittadini residenti nel Comune di Venezia, o aventi in esso l'attività principale di lavoro, aventi i requisiti di cui all'art. 35 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in qualità di proprietari di terreni o di immobili residenziali esterni al P.E.E.P., assoggettati a procedimenti espropriativi in corso o gravati da vincoli preordinati all'esproprio in forza di destinazioni di pubblica utilità sopravvenute a seguito di strumenti urbanistici generali entrati in vigore nei cinque anni precedenti l'avviso per l'assegnazione, i quali abbiano aderito alla cessione volontaria al Comune delle aree o degli immobili espropriandi, e presentino formale atto di rinuncia ad ogni azione avversa allo strumento urbanistico preordinante il procedimento espropriativo nonché al procedimento espropriativo medesimo;⁷

³ Il titolo di priorità viene riconosciuto ove sussiste un provvedimento esecutivo di assegnazione del finanziamento.

⁴ In pendenza del bando di finanziamento tuttora aperto di cui all'allegato B della D.G.R. 29/10/2002, n. 3015 (programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003), il decreto regionale di ammissione a finanziamento sarà tenuto in considerazione, ai fini di questa priorità, solo se accompagnato da atto d'obbligo per la destinazione incondizionata del totale degli alloggi da realizzare alla locazione, alle medesime condizioni previste dal decreto di ammissione.

⁵ E' fatto obbligo al soggetto concessionario dell'area di non trasferire per un periodo minimo di otto anni, o comunque per l'intera durata dell'obbligo di locazione prescritto dal finanziamento, la proprietà degli immobili e di gestire direttamente i rapporti locativi, fatte salve sopravvenute cause di forza maggiore, riconosciute ed assentite dall'Amministrazione Comunale. In caso di trasferimento della proprietà degli immobili prima della scadenza del suddetto periodo, deve essere contestualmente trasferito agli aventi causa l'obbligo di completare la durata minima della locazione fino al termine originariamente stabilito.

⁶ Per la quota di alloggi destinati alla locazione, è fatto obbligo al soggetto concessionario dell'area di non trasferire per un periodo minimo di otto anni la proprietà degli immobili e di gestire direttamente i rapporti locativi, fatte salve sopravvenute cause di forza maggiore, riconosciute ed assentite dall'Amministrazione Comunale. In caso di trasferimento della proprietà degli immobili prima di otto anni, deve essere contestualmente trasferito agli aventi causa l'obbligo di completare la durata minima della locazione fino al termine originariamente stabilito.

⁷ I lotti assegnati a questo titolo saranno dimensionati per una edificabilità ad uso residenziale commisurata alle accertate esigenze del nucleo familiare: ai cittadini singoli, rientranti nel presente titolo di precedenza, sarà richiesto di costituirsi in cooperativa di abitazione, ovvero di aderire a cooperativa di abitazione esistente, prima del provvedimento definitivo assegnazione, il quale interesserà il soggetto associante.

- e) domande presentate da società immobiliari od aziende ed enti pubblici e privati diversi, che si impegnino a realizzare alloggi di edilizia convenzionata integralmente ed esclusivamente destinati alla locazione per la durata minima di anni trenta, a canone controllato.⁸

Per l'attribuzione delle suddette priorità è obbligatoria, per le cooperative di abitazione, o loro consorzi, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione di cui all'art. 13 della legge n. 59/1992, ovvero, per le imprese di costruzione, anche cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, l'attestazione di qualifica rilasciata da S.O.A. nella categoria corrispondente e per classifica di congruo importo.

A pari titolo di priorità fra più istanze concorrenti, rappresenteranno titoli di preferenza, nell'ordine:

- a) durata della locazione prescritta dal tipo di finanziamento pubblico, con riferimento alla lettera a) punto 1) dei titoli di priorità;
- b) qualità urbanistica ed edilizia degli interventi proposti, con particolare riguardo alla configurazione urbana dell'insediamento, alla dotazione di servizi ad uso collettivo, all'adozione di progettazioni e tecniche tendenti alla ottimizzazione delle prestazioni e del rapporto costi/qualità, all'uso delle biotecnologie, al risparmio energetico (teleriscaldamento, ecc.);⁹
- c) soggetti che hanno già realizzato in Comune di Venezia interventi residenziali convenzionati all'interno di aree P.E.E.P., ovvero programmi costruttivi ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tenendo in particolare considerazione il numero complessivo di alloggi realizzati e l'esecuzione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione negli ambiti di intervento;
- d) produzione di piani di finanziamento e cronoprogrammi dei tempi di progettazione, inizio dei lavori, ultimazione ed assegnazione degli alloggi, di effettiva comprovabilità.

La graduatoria, approvata dalla Giunta Comunale, sarà unica per tutti i nuclei interessati dalle assegnazioni.

Alla domanda di assegnazione, redatta in carta semplice su apposito modulo ritirabile presso le sedi della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità di Cannaregio 2396 (S. Fosca) - Venezia, e di via Ulloa 1 - Marghera, ed inoltre presso le sedi delle Municipalità e dei Quartieri del Comune di Venezia, contenente, in particolare, l'espressa individuazione dei lotti richiesti, dovranno essere allegati, pena esclusione:

- 1) autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva) di non essere sottoposti a procedure concorsuali in atto o nel corso dell'ultimo quinquennio;
- 2) per le domande presentate da consorzi di cooperative di abitazione, di imprese di costruzione o di cooperative di produzione e lavoro, autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva) riportante l'elenco completo delle cooperative od imprese associate al momento dell'inoltro della domanda;
- 3) ricevuta di un versamento cauzionale a favore del Comune di Venezia - da effettuarsi sul c/c - per un importo pari a 2,00 € per ogni mc. di volume edificabile richiesto.¹⁰

⁸ E' fatto obbligo al soggetto concessionario dell'area di non trasferire per un periodo minimo di otto anni la proprietà degli immobili e di gestire direttamente i rapporti locativi, fatte salve sopravvenute cause di forza maggiore, riconosciute ed assentite dall'Amministrazione Comunale. In caso di trasferimento della proprietà degli immobili prima di anni trenta, deve essere contestualmente trasferito agli aventi causa l'obbligo di completare la durata minima della locazione fino al termine originariamente stabilito

⁹ Tali caratteristiche dovranno desumersi, ai fini della valutazione da parte dell'ufficio competente, da idonei elaborati allegati alla domanda di assegnazione, con raffigurazioni planivolumetriche ed adeguate indicazioni di progettazione edilizia, e da un disciplinare tecnico-prestazionale predisposto dal soggetto richiedente.

¹⁰ Detto versamento, improduttivo di interessi, verrà rimborsato, in misura totale o parziale rispettivamente nei casi di mancato o parziale accoglimento della domanda di assegnazione, a procedimento di assegnazione concluso, o altrimenti interamente trattenuto dal Comune, in caso di completo accoglimento della domanda, quale acconto sul prezzo dell'area, che il Comune stesso si riserva di incamerare in caso di inerzia dell'assegnatario per insolvenza dei termini temporali stabiliti dal provvedimento di assegnazione o, comunque, per recesso comunicato oltre sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Vanno inoltre allegati:

- 1) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione di cui all'art. 13 della legge n. 59/1992, per l'attribuzione delle priorità a cooperative di abitazione, o loro consorzi;¹¹
- 2) attestazione di qualifica rilasciata da S.O.A. nella categoria corrispondente e per classifica di congruo importo, per l'attribuzione delle priorità a imprese di costruzione, anche cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi;¹²
- 3) documentazione idonea all'accertamento dei titoli di precedenza, priorità e preferenza;
- 4) ove ricorrano i presupposti, gli atti d'obbligo richiesti o gli eventuali atti di formale rinuncia ad azioni avverse.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con le sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo.

I provvedimenti definitivi di assegnazione, in esecuzione della graduatoria approvata dalla Giunta Comunale, saranno emanati ad avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle aree interessate, e quindi notificati ai singoli assegnatari.

Entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione - anche nel caso non sia nel frattempo intervenuta la stipula della convenzione - l'assegnatario, pena la decadenza dell'assegnazione stessa, dovrà provvedere al pagamento del 70% del corrispettivo per la cessione in proprietà o, nel caso, per la concessione in diritto di superficie dell'area, come comunicato con la notifica del provvedimento di assegnazione, mediante versamento al Comune di Venezia sul c/c, e far pervenire la relativa ricevuta alla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità - Servizio Edilizia Convenzionata, sede di via Ulloa 1 - Marghera.

Con la stipula della convenzione, in conformità della deliberazione del Consiglio Comunale del 08/07/2003, n. 103, saranno successivamente stabiliti i termini temporali massimi, e le corrispondenti sanzioni in caso di inadempienza, per la presentazione delle istanze di concessione ad urbanizzare e ad edificare.

Il presente disciplinare è depositato, visionabile e ritirabile in copia, dal 4 agosto al 3 settembre 2003, presso le sedi della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità di Cannaregio 2396 (S. Fosca) - Venezia, e di via Ulloa 1 - Marghera, ed inoltre presso le sedi delle Municipalità e dei Quartieri del Comune di Venezia.

allegato: planimetrie esplicative

¹¹ Può essere sostituito da autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva).

¹² Può essere sostituito da autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva).